



CONCILIA LEX®

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

N.7533/2015 R.G.

Sentenza n° ... 2802/16

Depositata il 26 APR. 2016

Repertorio n° Sentenza

Cronologico n° 10824/16

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Mandamento di Nocera Inferiore

Repertorio

N...../.....

Data deposito

.....

Il Giudice di Pace Dott.ssa Katia Gamberini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.7533/2015 R.G.

avente ad **OGGETTO** : opposizione decreto ingiuntivo n. 1083/15
vertente

TRA

....., in persona del legale rapp.te pro-tempore con sede legale in
Roma al Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per
notar F..... del 11.06.2014 rep.49620 racc.12553 dall'Avv. VJ.....
con il quale, ai fini del presente giudizio, elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via
..... presso il locale ufficio postale

OPPONENTE

E

....., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Nocera Inferiore alla
Via Giacomo Matteotti n.30, P.IVA 04854880657, rappresentata e difesa in virtù di mandato a
margine del decreto ingiuntivo dal p.Av. ro e dall'Abogato
....., presso il cui studio in Nocera Inferiore alla Via
n.31,elettivamente domicilia

OPPOSTO

PRECISAZIONI DELE CONCLUSIONI

All'udienza del 10.12.2015,i procuratori hanno concluso come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 31 agosto 2015 la Società Poste Italiane S.p.A,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore in data 19.06.2015 n. 1083/15 notificato in data 30.06.2015 con il quale le veniva
ingiunto della pagamento della somma di € 244,00, oltre le spese della procedura monitoria , in
relazione a due fatture emesse a seguito della procedura di Mediazione espletata nell'incontro
fissato per il 19.02.15 prot. n. 42/15 effettuata presso la sede della di Portici
Pertanto citava la C..... a comparire dinanzi a questa giustizia eccependo
l'illegittimità del D.I. attesa la debenza delle spese di avvio del procedimento di mediazione
solo per le domande depositate dal 23.04.15, giusta nota del Ministero della Giustizia
emessa a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 1351/15 la quale aveva annullato l'art. 16 ,



CONCILIA LEX[®]

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

comma 2 e 9, del Decreto ministeriale 180/10 ed era immediatamente esecutiva per la qual cosa non era possibile più richiedere la corresponsione di somme di denaro a titolo di spese di avvio né a titolo di indennità in sede di primo incontro; rilevando, inoltre, che vi era l'obbligatorietà per tutti gli organismi di mediazione di adeguarsi alla caducazione delle norme censurate e che l'incontro di mediazione si era tenuto il 19.02.15 nel periodo di piena effettività della sentenza del Tar, chiedeva la revoca del D.I. con la condanna della parte opposta al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. e vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio l'opposta confutava le premesse e le conclusioni libellate contestando i motivi d'opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Provvedutosi ad esperire l'istruttoria mediante l'acquisizione del fascicolo monitorio la causa, sulle conclusioni rassegnate dalla parti, veniva riservata per la decisione con termine di 20 (venti) gg. per il deposito di note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito rileva questo Giudicante che non risulta fondata l'opposizione proposta dalle parti avverso il decreto ingiuntivo n.1083/15 il quale va perciò confermato in ogni sua parte.

Occorre premettere che il D.I. opposto trae origine dall'omessa corresponsione della fatture n. 369/15 e n. 371/15 derivanti a seguito della sottoscrizione del verbale del 19.02.15 di proseguimento della mediazione delegata dal G.I del Tribunale di Napoli per conto della Sig.ra _____ ed avente ad oggetto "rimborso della quota ereditaria su libretto postale nominativo come D.I. emesso dal Tribunale di Napoli II ° sez. Civ il cui giudizio di opposizione era in corso ..." nei confronti delle _____ a.

Riguardo all'unico motivo di doglianza afferente alla non debenza della somma per effetto della pronuncia del TAR Lazio n. 1351 resa il 23.01.15, osserva il Giudicante che prima facie la non corresponsione riguardava le spese di segreteria e/o avvio nell'ipotesi in cui la mediazione non si fosse effettivamente espletata ovvero le parti manifestavano al primo incontro informativo la volontà di non entrare nel merito della controversia ex art. 17., comma 5 ter del d.lgs 28/10, e non allorquando avevano sottoscritto il verbale di proseguimento manifestando di entrare nel merito della controversia ed accettando di provvedere al pagamento dei diritti di avvio e delle indennità, come nel caso quo vertetur. Tale pronuncia, inoltre, concerneva esclusivamente e solo le spese di avvio e/o di segreteria e non già le indennità a seguito dell'espletamento del primo incontro informativo - programmatico, essendo oggetto di gravame dinanzi al Tar Lazio solo la regolamentazione del solo primo incontro informativo, finalizzato esclusivamente all'illustrazione alle parti degli scopi e alla verifica della disponibilità a pervenire ad un accordo conciliativo, fase regolarmente adempita dal mediatore designato in relazione alla procedura di mediazione, giusto verbale del 19.02.15 ove entrambe la Sig.ra _____ e _____ pa tramite il delegato _____, giusta delega versata in atti dal funzionario di _____ Do _____ hanno sottoscritto il verbale di proseguimento ex art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarando di accettare il relativo pagamento delle indennità previste di cui allo scaglione di riferimento. S'osserva, inoltre, che il verbale, in cui è stato precisato che le parti hanno preso atto che il mediatore ha assolto l'obbligo informativo-programmatico ex art. 8, comma 1, del D.lgs 28/10 e succ. modifiche, non è stato disconosciuto né contestato dall'opponente nel contenuto.

E' d'uopo aggiungere che la suindicata sentenza del TAR Lazio è stata impugnata dal Ministero della Giustizia dinanzi al C.d.S. il quale, con ordinanza n. 1694 del 22.04.15 ha disposto la sospensione della sentenza di primo grado relativamente nella parte in cui i primi giudici ne avevano dichiarato la nullità e successivamente con sentenza n. 5230 del 17.11.15, con effetto ex tunc, ha confermato il contenuto della suindicata ordinanza di sospensione, riformando la sentenza del TAR Lazio nel senso che le spese di avvio e/o segreteria sono legittime e dovute essendo l'istituto della mediazione conforme ai principi costituzionali e



CONCILIA LEX[®]

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

statuendo la debenza della spese di avvio essendo estranee alla nozione di compenso in quanto quantificate dal legislatore in modo fisso e forfettario e qualificandole come onere economico imposto per l'accesso ad un servizio obbligatorio ex lege per tutti coloro i quali intendono accedere alla giustizia in determinate materie. Il compenso è, pertanto, l'indennità a seguito dell'effettiva partecipazione della procedura di mediazione inteso quale corrispettivo di un servizio prestato ai sensi dell'art. 17, 5 comma ter, D.lgs 28/10 essendo chiarito dalla circolare Ministeriale del 20.12.11 alla pag. 8 che ai sensi dell'art. 16 del D.M. 180/10 l'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, le spese di mediazione e le spese vive documentate, assumendo le voci valenza diversa ed autonoma.

Si precisa, infine, che il D.lgs. 28/2010 all'art. 3 stabilisce l'applicazione al procedimento di mediazione del regolamento dell'organismo di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, il quale è indispensabile per l'accredito nel registro dell'ODM in cui è stato recepito quanto legiferato con il D.lgs 28/2010 e altri Ministeriali e specificato all'art. 7.1 del regolamento che il mediatore all'incontro informativo invita le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e nel caso positivo procede con lo svolgimento, all'art 7.4. "nell'ipotesi in cui parte istante che controparte, diano il consenso allo svolgimento della procedura, le stesse dovranno firmare il verbale di proseguibilità dando avvio all'incontro di mediazione, in caso contrario sarà rilasciato verbale di mancato accordo per improseguibilità e nulla è dovuto all' ODM in relazione alle indennità, è fatto divieto al mediatore e alle parti addentrarsi nel merito delle ragioni della pretesa se non prima di aver sottoscritto il consenso allo svolgimento della procedura di mediazione".

Per quanto esposto, essendo state richieste legittimamente dall'opponente alle parti le spese di avvio che le relative indennità giuste fatture in atti, deve rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1083/15 D.I. in ogni sua parte.

Deve inoltre rigettarsi la richiesta di risarcimento danni ex art 96 c.p.c non essendo provata. In base al principio della soccombenza, l'opponente deve essere condannata a rifondere le spese processuali che vanno liquidate come in dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, attesa l'entrata in vigore del testo novellato dall'art. 282 c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 90, comma 2, della legge 24.11.1990 n. 353, come successivamente modificato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente provvedendo sulla opposizione proposta dalle S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

- 1) RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto in data 19.06.2015 n. 1083/15 notificato in data 30.06.2015;
 - 2) RIGETTA la domanda di risarcimento danno;
 - 3) CONDANNA l'opponente Soc. S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'opposto S.p.a. delle spese del giudizio che attribuisce al p. Avv. ed all'Abogado / aro, e che tenuto conto dell'attività svolta dai procuratori, liquida in complessive € 300,00 oltre 15% spese generali su compenso onnicomprensivo IVA e CAP come per legge;
 - 4) La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per espressa disposizione dell'art. 282 c.p.c.
- Così deciso in Nocera Inferiore 18.04.2016

GIUDICE DI PACE N. 1083/15
PRIMA SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE
Dott.ssa Kama Gamberini

26 APR 2016

IL FORNITORE DEL GIUDIZIARIO
Città Nocera